

Attività agricola e reddito agrario: illegittima la riqualificazione in reddito d'impresa fondata su motivazione apparente

Cass. Sez. Trib. 22 maggio 2026, n. 15792 - Crucitti, pres.; Angarano, est.; Fichera, P.M. (conf.) - Ma.An. (avv.ti Stasi e Caroprese) c. Agenzia delle Entrate (Avv. gen. Stato). (*Cassa in parte con rinvio Corte giust II grado Puglia 26 maggio 2025*)

Imposte e tasse - IRPEF, IVA e IRAP - Reddito agrario - Attività agricola - Attività agricole connesse - Imprenditore agricolo - Accertamento induttivo puro - Motivazione apparente.

(*Omissis*)

FATTO

1. L'Agenzia delle entrate notificava ad Ma.An. avviso di accertamento, con il quale, per gli anni di imposta 2014 e 2015, con metodo c.d. induttivo puro, ricostruiva i ricavi sia dell'attività alberghiera sia dell'attività agricola da quest'ultimo svolte in Vieste e, per l'effetto, recuperava a tassazione un maggiore imponibile ai fini Irpef, Iva e Irap.

L'Ufficio contestava che anche le attività (alberghiera ed agricola) apparentemente svolta da terze società (la Gar Service Srl e la Beco Srl) di cui il contribuente era socio, fossero, in realtà, riconducibili all'attività di impresa esercitata personalmente. Per l'effetto, ricostruiva induttivamente un maggior imponibile. Più precisamente, l'Ufficio riteneva che la Gar Service fosse subentrata solto formalmente nell'attività alberghiera svolta dal Ma.An. e che l'unica attività svolta dalla Beco consistesse nel prestito del personale per l'attività agricola del medesimo.

2. Il contribuente impugnava gli atti impositivi innanzi alla C.t.p. di Foggia che, previa riunione, accoglieva i ricorsi solo parzialmente.

La C.t.p., in particolare, riteneva meritevole di accoglimento il motivo concernente la non tassabilità del reddito catastale atteso l'accertato reddito riveniente dalla impresa agricola.

Avverso detta sentenza spiegava appello sia il contribuente che, in via condizionata, l'Agenzia delle entrate.

La C.t.r. rigettava l'appello principale del contribuente e dichiarava improcedibile quello dell'Agenzia delle entrate.

Avverso detta ultima sentenza, il contribuente propone ricorso per cassazione - affidato a quindici motivi e illustrato anche con successiva memoria - nei confronti dell'Agenzia delle entrate la quale ha depositato nota, intestata "atto di costituzione", al solo fine della partecipazione alla discussione ed ha dato atto di non aver depositato tempestivo controricorso.

DIRITTO

1. I primi nove motivi articolati in ricorso censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha pronunciato sul recupero fiscale relativo all'esercizio dell'attività agricola.

1.1. Con i primi quattro motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, il contribuente propone le seguenti censure:

- primo motivo: "motivazione apparente - violazione art. 36, 2 comma, n. 4 D.Lgs. 546/1992 - in relazione all'art. 360 n. 4 cpc";

censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha qualificato il reddito accertato come reddito derivante dall'esercizio di un'impresa agricola, e non come reddito agrario; assume che la C.t.r. avrebbe omesso di motivare sul quadro probatorio in atti (in particolare rilevando che la stessa constatazione muoveva dal dato non aveva mai acquistato né olive né olio da terzi in quanto prodotti esclusivamente sui propri terreni e dalle proprie piante); censura, altresì, la sentenza per non aver spiegato per quali ragioni l'utilizzo (comunque contestato) dei dipendenti di altra società poteva comportare il mutamento delle regole proposte alla determinazione del reddito agrario;

- secondo motivo: "omesso esame di fatti decisivi per il giudizio - violazione art. 360 n. 5 cpc", consistenti nell'aver venduto, come contestato nel p.v.c., esclusivamente le olive coltivate su propri terreni e/o l'olio ottenuto da queste ultime; circostanza, questa, essenziale perché idonea a dimostrare lo svolgimento solo di un'attività agricola e, quindi la produzione di reddito agrario che, come tale, doveva essere tassato sulla base degli estimi catastali;

- terzo motivo: "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546 del 31/12/1992 in relazione all'art. 360 n. 3 cpc";

censura la sentenza per aver ritenuto che non fosse stato assolto l'onere della prova in ordine alla sussistenza, in concreto, dei presupposti del regime fiscale speciale, quale imprenditore agricolo ed osserva che, in realtà, era onere dell'Ufficio provare la fondatezza della ripresa; aggiunge che, in ogni caso, era agli atti la prova della produzione del solo reddito agrario;

- quarto motivo: "violazione e/o falsa applicazione degli articoli 32e 34 D.P.R. 917/1986 in relazione all'art. 360 n. 3 cpc";



assume che la sentenza è errata laddove ha affermato che il reddito agrario determinato sulla base delle tariffe d'estimo sia un "regime fiscale speciale", trattandosi, al contrario, del regime ordinario di tassazione dei redditi derivanti dall'esercizio di attività agricola, e laddove ha ritenuto che, ai fini del reddito agrario (e della sua determinazione) abbia una qualche rilevanza il numero di persone impiegate o il fatto che il personale impiegato sia assunto da altro soggetto che lo presta all'imprenditore agricolo.

1.2. Il primo e il quarto motivo sono fondati, restando assorbiti il secondo e il terzo.

1.2.1. L'art. 2135 c.c., come sostituito dall'art. 1 D.Lgs. n. 228 del 2001, al primo comma, contiene la definizione di imprenditore agricolo (colui che esercita l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse); al secondo comma precisa cosa debba intendersi per tali attività (attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine); al terzo comma, individua le attività connesse in quelle, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

L'art. 32 (ex art. 35) comma 1, t.u.i.r., nella versione applicabile *ratione temporis*, stabilisce che "il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso". (Per completezza va rilevato che il comma 1, in virtù dell'art. 1, comma 1, D.Lgs., n. 192 del 2024 è stato così sostituito: "il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile" È stato, pertanto, eliminato il riferimento alle potenzialità del terreno; detta modifica, tuttavia, non si applica alla fattispecie in esame). Il successivo comma 2, rimasto invariato, precisa quali sono le attività agricole e, tra queste ultime, alla lett. c), prende in considerazione le attività connesse, includendovi quelle di cui all'art. 2135, terzo comma, c.c., dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.

L'art. 34 t.u.i.r. stabilisce che il reddito agrario è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo.

Il regime fiscale, infine, è completato dall'art. 56-bis t.u.i.r. dedicato, nell'ambito dei redditi di impresa, alle altre attività agricole.

1.2.2. Il legislatore fiscale, quindi, pur avendo mutuato dalla disciplina civilistica la qualificazione di imprenditore agricolo e la definizione di "attività connesse" all'attività agricola, ha tuttavia introdotto alcune specificità:

- nel comma 1, ha limitato la tassazione quale "reddito agrario" a quello ricavabile "nei limiti della potenzialità del terreno" (limite eliminato con l'ultima riforma, ma ancora applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame);
- ha delimitato le attività connesse soggette al regime fiscale del reddito agrario con una più specifica articolazione in ragione del prodotto ottenuto dalle stesse, riservando all'Amministrazione finanziaria il compito di individuare, con scadenza periodica e per la durata di vigenza del decreto ministeriale, i beni che possono essere oggetto di attività agricole connesse rientranti nel regime fiscale più favorevole;
- ha dettato il regime fiscale per le attività, ancorché connesse, ma relative a prodotti diversi da quelli individuati con i vari decreti ministeriali.

1.2.3. Come detto, la disciplina fiscale se, da un lato, richiama la disciplina civilistica sia attraverso il rinvio diretto all'art. 2135, terzo comma, c.c. sia attraverso la descrizione delle attività considerate, dall'altro lato, circoscrive le "attività connesse" soggette al regime del reddito agrario di cui all'art. 34 t.u.i.r. spostando il punto di osservazione sugli specifici prodotti, attraverso il rinvio mobile al decreto del Ministero dell'Economia, da emanarsi ogni due anni tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, dell'art.32 cit. (Cass. n. 8128/2016).

Ne consegue che, per l'applicazione di detto regime più favorevole, oltre ai presupposti di cui all'art. 32, comma 1, t.u.i.r. occorrerà che le attività connesse, rispondano ai requisiti di cui all'art. 2135 c.c. richiamati dal comma 2, ovvero siano dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, dei prodotti; che questi ultimi siano ottenuti "prevalentemente" dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali; che i prodotti di cui alle attività connesse siano tra quelli contemplati dai singoli D.M. *ratione temporis* vigenti. Infine, occorre che il reddito percepito sia prodotto nell'ambito dell'attività agricola esercitata "nei limiti della potenzialità del terreno" (Cass. n. 7447/2022).

Questa Corte, poi, ha avuto modo di precisare che si ha trasformazione quando il prodotto originario, per effetto della lavorazione, viene a perdere i caratteri merceologici che lo distinguono (ad esempio nel caso dei cereali utilizzati per produrre farine o delle olive con cui viene prodotto l'olio). Si ha, invece, manipolazione quando il prodotto, nonostante le

lavorazioni subite, abbia conservato le sue qualità merceologiche originarie (ad esempio pulitura e confezionamento di verdure e frutta). Dunque, sul piano civilistico, sono qualificabili come attività agricole connesse quelle che si esplicano su prodotti che provengono prevalentemente e direttamente dall'attività agricola principale, mentre vanno escluse le attività che riguardano prodotti di secondo grado, conseguenti a successive attività (Cass. n. 8128/2016).

Il superamento dei limiti di cui all'art. 32 t.u.i.r. comporta la qualificazione del reddito come reddito di impresa e la conseguente applicazione del regime previsto dagli artt. 56 e 56-bis t.u.i.r.

1.2.4 Ciò, posto, va rilevato che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente nel quarto motivo, poiché per l'attività agricola il legislatore riserva alcuni regimi speciali agevolativi, va ribadito che le relative disposizioni sono di stretta interpretazione e possono essere applicate solo ove ne ricorrano i presupposti, la prova della cui ricorrenza grava sul contribuente. Tale principio vige anche per le attività agricole connesse (Cass. n. 8128/2016).

La C.t.r., tuttavia, a fronte del primo motivo di appello posto dal contribuente - il quale aveva contestato l'imputazione del reddito accertato a reddito di impresa, anziché a reddito agrario - sebbene abbia correttamente affermato che l'onere di provare il regime più favorevole spettasse al medesimo, ha reso motivazione apparente e, comunque, non si è confrontata con il quadro normativo sopra descritto.

La C.t.r., in primo luogo, ha motivato sul punto affermando che sussistevano i presupposti per l'accertamento secondo le modalità di cui all'art. 39, secondo comma, lett. c), D.P.R. n. 600 del 1973, in quanto il contribuente aveva occultato la documentazione ed aveva ommesso la presentazione delle scritture contabili. Così facendo, tuttavia, ha confuso il metodo dell'accertamento con i risultati dell'accertamento stesso. Il ricorso al c.d. metodo induttivo puro non esclude la successiva corretta imputazione del reddito accertato.

In secondo luogo, ha affermato che l'inapplicabilità del regime favorevole derivava dalla stessa condotta del contribuente che, per l'anno 2014, aveva determinato l'imposta secondo il regime ordinario e, per l'anno 2015, non aveva compilato il quadro relativo alla dichiarazione Iva. Tale motivazione, tuttavia, è meramente apparente in quanto prescinde dalla verifica della sussistenza o meno degli elementi per poter qualificare il reddito ulteriore accertato dall'Ufficio come reddito di natura agraria o reddito di impresa.

1.3. Con il quinto motivo, il contribuente denuncia "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34 D.P.R. 633/1972 in relazione all'art. 360 n. 3 cpc" e censura la sentenza per aver confermato la legittimità dell'avviso di accertamento nella parte in cui aveva recuperato l'Iva al 4 per cento sulle vendite senza applicare le obbligatorie percentuali di compensazione (anch'esse al 4 per cento) e, dunque, l'inesistenza di un qualsiasi debito Iva. Osserva che il giudice di secondo grado non ha considerato che sussistevano i requisiti, ai sensi dell'art. 34 D.P.R. n. 633 del 1972, per beneficiare della percentuale di compensazione essendo produttore agricolo ex art. 2135 c.c. e commercializzando uno dei prodotti tassativamente stabiliti in appositi decreti ministeriali.

1.4. Il motivo è inammissibile.

La censura pone una questione che non risulta in alcun modo considerata nella sentenza impugnata. I motivi del ricorso per cassazione, invece, devono investire quanto oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti; in particolare, non possono riguardare nuove questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità. Pertanto, secondo il costante insegnamento di questa Corte, qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la medesima in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminarla nel merito (cfr. Cass. n. 2038/2019 Cass. n. 24821/2025).

Il motivo non risponde a questi requisiti di ammissibilità.

1.5. Con il sesto motivo, il contribuente denuncia "violazione art. 45, 1 comma, D.Lgs. 446 del 15/12/1997 e legge regione puglia n. 38 del 30/12/2011 (errata individuazione ed applicazione dell'aliquota irap) in relazione all'art. 360 n. 3 cpc".

Assume che la C.t.r. ha erroneamente applicato l'aliquota Irap ordinaria del 4,82 per cento in luogo di quella applicabile per le attività agricole pari all'1,9 per cento, limitandosi a rilevare che nella dichiarazione era stata indicata quella aliquota.

1.6. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha ripetutamente evidenziato che la dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto dai quali possa derivare, in contrasto con l'art. 53 Cost., l'assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge, è comunque emendabile, anche in sede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza, dovendosi ritenere che il limite temporale di cui all'art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322 del 1998 sia circoscritto ai fini dell'utilizzabilità in compensazione, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 241 del 1997, dell'eventuale credito risultante dalla rettifica (cfr., tra le altre, Cass. n. 373/2016). Deve, pertanto, riconoscersi al contribuente la possibilità, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal Fisco allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine (decadenziale) di cui all'art. 2 citato (Cass. n. 30796/2018).

La C.t.r., nel dare rilievo a quanto riportato nella dichiarazione dei redditi, senza valutare la sussistenza dei presupposti



per l'eventuale emendabilità dell'errore in sede contenziosa e a fronte di una maggiore pretesa tributaria dell'ufficio, non si è attenuta a questi principi.

1.7. Con il settimo, l'ottavo, il nono motivo, il contribuente denuncia "omessa pronuncia su specifico motivo di appello - violazione art. 112 cpc - in via alternativa motivazione omessa violazione art. 36, 2 comma, n. 4 D.Lgs. 546/1992 - entrambe in relazione all'art. 360 n. 4 cpc "; si duole della mancata pronuncia in ordine: alla contestata duplicazione dei ricavi (motivo settimo); alla mancata quantificazione dei costi (motivo ottavo); alla non corretta determinazione dell'Iva detraibile per l'attività agricola nel caso fosse stata confermata la non applicazione delle percentuali di compensazione di cui all'art. 34 D.P.R. n. 633 del 1972 (motivo nono).

1.8. I motivi sono tutti fondati.

Il contribuente, con l'atto di appello, ribadendo quanto già sostenuto in primo grado, aveva evidenziato che, nell'accertare induttivamente i ricavi, l'Ufficio aveva duplicato alcuni di essi, considerando due volte le stesse fatture; che non aveva preso in considerazione i costi, se pure accertati nell'an e nel quantum; che l'Iva detraibile dall'attività agricola - atteso che non era stato applicato il regime della percentuale in compensazione - non era stata correttamente determinata.

Ciononostante, la C.t.r. ha omessa qualsiasi statuizione sul punto.

2. Con il decimo e l'undicesimo motivo il contribuente censura la sentenza impugnata nella parte relativa al recupero fiscale connesso all'esercizio dell'attività alberghiera.

In particolare, con il decimo motivo, denuncia "violazione art. 36, 2 comma n. 4 D.Lgs. 546/1992 in relazione all'art. 360 n. 4 cpc" per non avere, il Giudice di secondo grado, fornito alcuna motivazione in merito al motivo di appello con il quale aveva contestato il reddito d'impresa alberghiera esponendo sul punto un unico passaggio a motivazionale con un richiamo ad una società del tutto estranea al contenzioso; con l'undicesimo motivo, in via alternativa, denuncia "omessa pronuncia su specifici motivi - violazione art. 112 cpc in relazione all'art. 360 n. 3 cpc".

2.1. Il decimo motivo è fondato, restando assorbito l'undicesimo.

Con l'atto di appello, il contribuente aveva mosso anche una serie di contestazioni relative alla ricostruzione dei ricavi imputati alla attività alberghiera. In primo luogo, aveva contestato che, quanto meno a partire dalla data del 15 maggio 2014, risultava che detta attività era stata svolta dalla società, la quale, per altro, era stata attinta da altro atto impositivo fondato sugli stessi presupposti; Inoltre, aveva contestato i criteri di quantificazione dei ricavi e di costi.

A fronte di tali deduzioni, relative specificamente alla attività alberghiera, la C.t.r. si è limitata ad affermare che "non vi è dubbio che la Olivicola Srl unipersonale, società di cui il contribuente era socio unico che esercitava l'attività di "alberghi e ristoranti" in Vieste, era obbligata ex lege alla regolare tenuta delle scritture contabili". Tale motivazione, non solo fa riferimento ad una società (tale Olivicola) che sembra del tutto estranea ai fatti di causa, ma non affronta alcuna delle specifiche questioni sollevate dal contribuente.

3. Con i motivi dal dodicesimo al quindicesimo il contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui si è pronunciata sulle sanzioni.

3.1. Con il quattordicesimo motivo, preliminare agli altri perché pone, una questione di giurisdizione, denuncia "difetto di giurisdizione delle corti di giustizia tributaria sulla irrogazione quantificazione di sanzioni definite "tributarie" ma aventi natura punitiva-penale in relazione all'art. 360 n. 1 cpc - richiesta di incidente di costituzionalità in relazione all'art. 2 D.Lgs. 546 del 31/12/1992"; censura la sentenza impugnata per non aver affrontato la questione di giurisdizione sollevata con l'atto di appello e chiede a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale.

3.2. Il motivo è infondato.

3.2.1. In primo luogo, va ribadito che, ai sensi dell'art. 374, primo comma, ultima parte, c.p.c., le sezioni semplici della Corte di cassazione possono conoscere della questione di giurisdizione oggetto del ricorso, non essendo necessaria la sua devoluzione alle Sezioni Unite, quando queste ultime si siano già espresse sulla medesima, ancorché non sullo specifico caso, affermando sul punto chiari e precisi principi informativi, suscettibili di rappresentare una guida orientativa per le sezioni semplici (Cass. n. 7152/2025).

3.2.2. Nel merito, la giurisdizione tributaria riguarda, in base all'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, per quanto qui di rilievo tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati. le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio (cfr., tra le tante, Cass. Sez. U. n. 26495/2020).

Quanto alla prospettata illegittimità costituzionale del citato art. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, va evidenziato che la Consulta, con specifico riguardo alla giurisdizione tributaria in materia di sanzioni, ha confermato la legittimità della disposizione nei limiti in cui detta ultima sia imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto (e non al solo dato formale e soggettivo, relativo all'ufficio competente ad irrogare la sanzione) (cfr. Corte cost. n. 34 del 2006, richiamata da Corte cost. n. 130 del 2008).

Nella fattispecie si discute delle sanzioni comminate in ragione dell'omesso pagamento di imposte, Irpef, Iva e Irap, e dunque relative ad un rapporto di natura tributaria, sicché alcun dubbio sussiste sulla giurisdizione del giudice tributario.

3.3. Con gli ulteriori motivi, sempre relativi alle sanzioni e da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, deduce:

- motivo dodicesimo: "in relazione alla mancata applicazione del cumulo giuridico - motivazione apparente - violazione art. 36, 2 comma, n. 4, D.Lgs. 546/1992 in relazione all'art. 360 n. 4 cpc". Critica la sentenza impugnata per aver

reso motivazione apparente sulla richiesta di applicazione del cumulo giuridico alle sanzioni relative alle due annualità in contestazione;

- motivo tredicesimo: "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, 5 comma, D.Lgs. 472/1997 in relazione all'art. 360 n. 3 cpc" e si duole della mancata applicazione di una sanzione unica per tutti gli anni di imposta dal 2012 al 2014;

- motivo quindicesimo: invoca "applicazione del nuovo sistema sanzionatorio di cui al D.Lgs. 87/2024" ed assume la sproporzione di quello attuale.

3.4. Il dodicesimo motivo è fondato, restando assorbiti il tredicesimo ed il quindicesimo.

Con riferimento ad entrambe le attività - agricola ed alberghiera - il contribuente aveva chiesto, quanto alle sanzioni, l'applicazione, con riferimento a tutte le annualità oggetto di contestazione (che indicava in quelle dal 2012 al 2015), il principio della continuazione, con applicazione di una sanzione unica, così contestando l'irrogazione di sanzioni autonome.

Sulla questione controversa la C.t.r. si è limitata ad affermare, con motivazione meramente apparente, che le stesse erano state correttamente applicate, risultando l'infedeltà delle dichiarazioni e la mancata esibizione delle scritture contabili ed ha aggiunto che erano state determinate nel pieno rispetto anche del principio della continuazione.

Trattasi, tuttavia, di motivazione che, nel limitarsi a condividere l'operato dell'Ufficio, non risponde alla specifica richiesta del contribuente il quale, al contrario, aveva affermato che la sanzione doveva essere unica.

7. In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente ai motivi primo, quarto, sesto, settimo ottavo, nono, decimo, dodicesimo, assorbiti il secondo, il terzo, l'undicesimo, il tredicesimo ed il quindicesimo, inammissibile il quinto, rigettato il quattordicesimo. La sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice del secondo grado, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

(Omissis)

